

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 81443 20
fax +41 91 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

INTERPELLANZA 14 gennaio 2021

Rischi incendi ingestibili e premi assicurativi esosi

Negli immobili abitativi antecedenti al 01.01.1997 su 25 edifici individuati in un test a Molino Nuovo solamente 5 proprietari hanno presentato al Municipio di Lugano una perizia di rischio residuo!

Il modello assicurativo privatistico in Ticino comporta un prelievo doppio di contributi per i proprietari di immobili rispetto al modello assicurativo monopolistico cantonale!

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interpellanza, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornirle le seguenti informazioni.

Come già menzionato all'interno del messaggio n. 7942 del 9 dicembre 2020 della legge sulla protezione antincendio (LPA), la situazione del parco immobiliare del nostro Cantone non presenta particolari problemi sotto il profilo della sicurezza antincendio, segnatamente non si rilevano elementi oggettivi che impongano una diversa valutazione.

La maggior parte dei decessi avviene all'interno di edifici abitativi (che costituiscono la categoria più importante del parco immobiliare) e, laddove la causa è conosciuta (circa tre quarti del totale), essa è riconducibile a focolai determinati (sigarette, candele, ecc.), alla scarsa manutenzione (di impianti elettrici, ecc.) e a incendi dolosi. Infine, secondo il rapporto di attività 2019 della Federazione cantonale ticinese corpi pompieri (FCTCP), la percentuale di interventi per incendi in Ticino si allinea a quella svizzera (dati CIFT). Sulla base di questo rapporto, è inoltre possibile osservare che il numero di interventi per incendi in edifici (immobili, cucine, canne fumarie, stufe, caldaie e impianti di riscaldamento) è in costante diminuzione. Ne discende che la prevenzione degli incendi in Ticino risulta perlomeno in linea con gli standard internazionali e non impone, di principio, un ulteriore impiego di risorse da parte dell'ente pubblico. Ciò non significa, evidentemente, che ci si possa adagiare sui risultati ottenuti. Al contrario, in questo contesto va costantemente tenuta alta l'attenzione, monitorando gli eventi e riducendo, nel modo più incisivo possibile, tutti i fattori di rischio.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Base legale per la perizia di rischio residuo

1.1. Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi oggi non esiste nessuna base legale che può obbligare a fornire una perizia di rischio residuo i proprietari di stabili residenziali realizzati prima del 1° gennaio 1997 che non sono oggetto di interventi di riattazione o trasformazione?

La legislazione attuale, art. 44g cpv. 1 RLE, obbliga il proprietario di edifici e impianti ad adattarli scondo un concetto di protezione antincendio che ne renda accettabile il rischio. Quest'obbligo è però limitato a edifici e impianti di cui all'art. 44d RLE, realizzati prima del 1. gennaio 1997 e che costituiscono un reale pericolo per le persone e le cose secondo il diritto precedente.

1.2. La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?

Sì.

1.3. Se sì, cosa?

La nuova legge sulla protezione antincendio (LPA; messaggio n. 7942 del 9.12.2020) permetterà proprio di ampliare le facoltà del Municipio di esigere una perizia di rischio residuo, indipendentemente dall'anno di costruzione dell'edificio e dall'effettivo rischio. Il Municipio potrà anche ordinare ai proprietari l'adozione dei provvedimenti necessari a stabilire il rispetto delle prescrizioni antincendio (cfr. art. 14 LPA).

Con ciò si punta in particolare a migliorare la sicurezza degli edifici a uso abitativo, che non presentano di per sé un rischio accresciuto, ma che sono generalmente i più colpiti da incendi.

1.4. Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento?

Si rimanda al pto. 1.2.

2. Possibilità di sanzionare il proprietario inadempiente

2.1. Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi oggi non esiste nessuna base legale per sanzionare (ad es. con la dichiarazione di inabitabilità dello stabile e altre misure) il proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio, che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia?

La legislazione attuale non prevede la possibilità né per i Municipi né per il Cantone di perseguire alcuna contravvenzione in materia di protezione antincendio.

2.2. La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?

Sì.

2.3. Se sì, cosa?

L'art.16 LPA definisce le contravvenzioni cantonali in materia di protezione antincendio e la procedura applicabile per il loro perseguimento. Chi viola le prescrizioni della LPA e dei suoi regolamenti di applicazione o le decisioni fondate sugli stessi è punibile con una multa fino a un massimo di 50'000 franchi.

Le contravvenzioni sono perseguite dal Consiglio di Stato (e non dai Municipi) in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Il compito non è stato assegnato ai Municipi per evitare travasi di oneri e soprattutto per assicurare la necessaria uniformità nel perseguimento e nel giudizio di questi reati.

2.4. Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento?

Si rimanda al pto. 2.2.

3. Possibilità di sostituirsi al proprietario inadempiente

3.1. Concorda con il Municipio di Lugano che per i Municipi non esiste nessuna base legale per sostituirsi d'ufficio al proprietario di uno stabile residenziale o di un condominio, che dovesse decidere di non far fronte alle spese preventivate per la messa in opera dei provvedimenti stabiliti dalla perizia?

Il Municipio, nell'ambito dei controlli, può esigere, se del caso, i provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale (art. 44a cpv. 2, lett. b RLE).

Come già espresso al pto. 1.1, l'attuale legislazione, nello specifico l'art. 44g cpv. 1 RLE, limita il margine di manovra dei Municipi nel poter richiedere la perizia di rischio residuo, che rappresenta il documento indispensabile per determinare quali sono le misure antincendio da mettere in atto al fine di rendere il rischio residuo accettabile.

3.2. La nuova LPA cambia qualcosa in proposito?

Sì.

3.3. Se sì, cosa?

Come già espresso al pto. 1.3, la LPA conferisce al Municipio la facoltà di esigere dai proprietari di edifici esistenti la produzione una perizia di rischio residuo indipendentemente dall'anno di costruzione dell'edificio e dall'effettivo rischio (art.14 cpv. 2 lett. d LPA), come pure di ordinare agli stessi proprietari l'adozione dei provvedimenti necessari a stabilire il rispetto delle PPA (art.14 cpv. 2 lett. e LPA).

Il Municipio può sostituirsi al proprietario nel chiedere la documentazione a spese dell'istante rispettivamente del proprietario stesso (art. 17 LPA). In questo modo i Municipi non hanno l'onere delle spese e possono sostituirsi al proprietario o all'istante nel richiedere i documenti della protezione antincendio, affidandosi a un Tecnico riconosciuto (TR).

Lo stesso principio per la perizia di rischio residuo si può applicare anche al certificato di collaudo antincendio (CCA). Questo documento può essere rilasciato da un TR solo se le misure di protezione antincendio sono state attuate. Nel caso in cui l'istante non adempiesse al suo obbligo, il Municipio non potrebbe rilasciare l'autorizzazione d'uso dell'edificio o dell'impianto. Il Municipio non può sostituirsi all'istante, ma può obbligarlo a presentare i documenti necessari della protezione antincendio senza i quali non può occupare l'edificio o utilizzare l'impianto.

Ricordiamo comunque che la responsabilità del rispetto delle prescrizioni antincendio è del proprietario di impianti o edifici (art. 11 LPA).

3.4. Se no, perché il Consiglio di Stato non ha proposto un cambiamento?

Si rimanda al pto. 3.2.

4. Un modello assicurativo che taglieggia i proprietari di immobili in Ticino?

4.1. Conferma che il modello assicurativo in vigore nei poveri Cantoni del Ticino, Appenzello interno, Ginevra e Vallese comporta per i proprietari di immobili un costo assicurativo esoso, doppio rispetto a quello che esiste nei Cantoni con un istituto cantonale d'assicurazione contro gli incendi che è monopolio pubblico?

Si rimanda al pto. 4.2.

4.2. Conferma il fatto che oggi i costi assicurativi a carico dei proprietari, per 1'000 franchi di somma assicurata, ammontano in media a 45 cts. per gli istituti cantonali monopolistici di assicurazione immobili, mentre ammontano a 1 fr per le assicurazioni private?

Come spiegato nel messaggio (pagg. 4 segg.) il modello assicurativo privato ha indubbiamente costi superiori rispetto a quelli degli istituti cantonali di assicurazione.

Nei Cantoni con il monopolio è stato rilevato un premio medio di 0.64 franchi ogni 1000 di somma assicurata mentre nei rimanenti Cantoni un premio tra i 1.08 e i 1.09 franchi (DTF 124 I 25 consid. 3f). In ogni caso, come indicato nel messaggio n. 7942, un regime di monopolio in Ticino non è attuabile.

5. Un modello alternativo ignorato

5.1. Perché il Consiglio di Stato nel messaggio n. 7942 non ha considerato il modello alternativo dei Cantoni Uri, Svitto e Obvaldo, che non disponendo di un istituto cantonale di assicurazione contro gli incendi "hanno introdotto l'obbligo di assicurare tale rischio presso un istituto riconosciuto" (pag. 5)?

Come già spiegato nel messaggio, malgrado in Ticino sia prevista un'assicurazione incendio facoltativa, l'eventualità di una mancata copertura assicurativa è mitigata dal fatto che usualmente il creditore ipotecario, nell'ambito del contratto di mutuo ipotecario, pretende dal mutuatario, proprietario dell'immobile, che egli si assicuri (anche) contro il rischio di incendio

In questo contesto, le assicurazioni private offrono, in concorrenza tra loro, prodotti assicurativi contro gli incendi insieme a prodotti che coprono il rischio di eventi naturali, terremoti, danni causati dalle acque ecc. I proprietari di immobili beneficiano di una certa libertà nella concezione delle loro coperture, di prodotti differenziati e della possibilità di cambiare in ogni tempo il loro assicuratore.

A questi vantaggi si può aggiungere l'oggettiva rapidità nell'indennizzo dei danni come pure il fatto che l'ente pubblico non assume alcun rischio – neppure a titolo sussidiario – per la copertura degli stessi (riservata nondimeno la copertura per eventi straordinari o catastrofici a carico del Cantone).

5.2. Si intende un istituto cantonale assicurativo per "istituto riconosciuto" o si intende anche un'assicurazione privata (frase a pag. 5 del messaggio, citata prima)?

Si intende un'assicurazione privata. Vigé un obbligo di assicurazione, ma non esiste un regime di monopolio.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Servizi generali (dt-sg@ti.ch)